



OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e/o razionalizzare.

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **06** del mese di **dicembre** nella Sede Municipale alle ore **16.00** e in prosieguo.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – 1^a convocazione, ed in seduta pubblica sotto la presidenza del Presidente Serafino Mauro.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

| | | Si | No | | | Si | No |
|-----|--------------------------|----|----|-----|--------------------|----|----|
| 1) | PUGLIESE UGO – SINDACO - | X | | 20) | MARULLO ROBERTO | X | |
| 2) | AMBROSIO MICHELE | X | | 21) | MAURO SERAFINO | X | |
| 3) | ARGENTIERI PIUMA ANTONIO | | X | 22) | MAZZA DOMENICO | X | |
| 4) | BARBIERI ROSANNA | | X | 23) | MEGNA MARIA RITA | X | |
| 5) | BIANCHI MASSIMILIANO | | X | 24) | MEGNA MARIO | X | |
| 6) | CARCEA GIUSEPPE RENATO | X | | 25) | MERCURIO INES | X | |
| 7) | CAVALLO RAFFAELLA | X | | 26) | PAGLIAROLI PISANO | X | |
| 8) | CIMINO MANUELA | | X | 27) | PEDACE ENRICO | | X |
| 9) | CORREGGIA ANDREA | | X | 28) | PESCE FRANCESCO | | X |
| 10) | DE FRANCO VINCENZO | X | | 29) | PROCOPIO GIOVANNI | X | |
| 11) | DEVONA ANDREA | X | | 30) | PUCCI GIUSEPPE | X | |
| 12) | FAMILIARI ANGELA | X | | 31) | PUPA TOMMASO | | X |
| 13) | FIORINO GIUSEPPE | X | | 32) | SORGIOVANNI ILARIO | | X |
| 14) | FLOTTA SAVERIO | X | | 33) | TORROMINO SERGIO | | X |
| 15) | GAETANO SALVATORE | X | | | | | |
| 16) | GALDIERI VALENTINA | X | | | | | |
| 17) | GALEA MARIO | X | | | | | |
| 18) | LARATTA ALBERTO | X | | | | | |
| 19) | MARRELLI FABIOLA | | X | | | | |

Totale presenti **N. 22**

Totale assenti **N. 11**

Nel corso della seduta sono presenti gli assessori: Cosentino, Caccavari, Frisenda, Gentile, Proto e Sinopoli.

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pasquale Monea

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta ed esaminata la seguente proposta di deliberazione n. 177 del 30/10/2017 dell'Assessore al Bilancio, Dott. Benedetto Proto:

- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 emanato in attuazione dell'art.18 Legge 7 agosto 2015 n.124 che costituisce il nuovo “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato come “Decreto correttivo”);
- Visto, in particolare, l'art.4, comma 1, del predetto T.U.S.P., che dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Atteso che, nei limiti sopra indicati, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n.50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016;”
- Considerato altresì che ai sensi del successivo comma 3 dell'art.4 del T.U.S.P., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, anche in deroga al citato comma 1 dello stesso articolo, “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
- Rilevato che per effetto dell'art.24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Testo Unico (23 settembre 2016) individuando, altresì, quelle che devono essere alienate;

- Tenuto inoltre conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2, del T.U.S.P.;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, del T.U.S.P.;
 - 3) per le quali si verificano, nel rispetto di quanto previsto dall'art.20, comma 2, del T.U.S.P. le seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (limite così stabilito dall'art.26, comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, comma 7, del D.Lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del "Decreto correttivo";
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 del T.U.S.P.;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Tenuto inoltre conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Crotona e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla

medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del T.U.S.P. che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1 D.Lgs n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- Valutate, pertanto, a seguito di ricognizione generale delle partecipazioni detenute, le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla riduzione della spesa pubblica;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, comma 1, del T.U.S.P.;
- Considerato che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Crotona alla data del 23 settembre 2016 risultavano essere le seguenti:

| | Denominazione società | Quota di partecipazione (%) |
|---|--|------------------------------------|
| 1 | Aeroporto S.Anna S.p.A. | 5,21 |
| 2 | Akrea S.p.A. | 100 |
| 3 | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese | 53,42 |
| 4 | Consorzio per la Promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione | 26,67 |
| 5 | CORAP – Ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotona | 1,667 |
| 6 | Crotona Sviluppo s.c.p.a | 3,97 |
| 7 | Cultura e Innovazione s.c.a.r.l. | 2,358 |

| | | |
|----|---|-------|
| 8 | Marina di Crotone S.p.A. | 47,5 |
| 9 | Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione | 7 |
| 10 | PST KR-Parco Scientifico Tecnologico | 1,59 |
| 11 | SAGAS S.p.A. | 37,04 |
| 12 | STU Stazione S.p.A. in Liquidazione | 35 |

- Considerato che per quanto concerne CORAP, ente pubblico regionale costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.115 del 29/06/2016 dall'accorpamento delle 5 ex ASI provinciali calabresi (L.R. 24/2013), pur svolgendo l'Ente servizi di interesse generale, lo stesso non rientra nell'ambito soggettivo da considerare ai fini della presente revisione straordinaria ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione sezione Autonomie nr. 9/2015 che, pur se con riferimento al tema del personale, ne motiva la non inclusione nelle partecipate in quanto Ente pubblico economico;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 186 del 30/12/2016 con la quale è stato acquisito l'intero capitale sociale della Società "Crotone Sviluppo S.c.p.A" con conseguente trasformazione della stessa in società totalmente pubblica ed *in house providing*;
- Vista la deliberazione di C.C. n.165 del 20/12/2016 con la quale il Comune di Crotone ha sottoscritto l'aumento di capitale sociale ed esercitato il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote azionarie della società "Marina di Crotone S.p.A." detenute dalla Camera di Commercio di Crotone e pari al 47,5% del capitale per cui la partecipazione attualmente detenuta nella stessa società è pari al 95%;
- Ritenuto di dover considerare il quadro delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 e di non dover, pertanto, tenere conto delle variazioni nel frattempo intervenute rispetto alla predetta data, fermo restando l'esigenza di dover comunque considerare le evoluzioni dell'assetto organizzativo delle suddette partecipate nell'ambito dell'attività di ricognizione e revisione che si attua con il presente atto;
- Considerato che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P. occorre inoltre individuare le partecipazioni da alienare e/o da sottoporre alle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, dello stesso Testo Unico, ed atteso che il processo di razionalizzazione previsto per ciascuna partecipazione deve concludersi entro un anno dalla ricognizione e quindi dall'adozione della presente deliberazione;
- Visti i termini e l'esito della ricognizione effettuata dal Comune di Crotone alla luce delle prescrizioni normative di cui al citato T.U.S.P. le cui risultanze sono evidenziate nelle schede di rilevazione redatte, per ciascuna partecipata, secondo il format previsto dal modello standard di cui alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n.19/2017, documento che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- Ritenuto che le partecipazioni da alienare e/o razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata

razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

- Verificato che, nell'ambito dell'attività di revisione condotta, sussistono le motivazioni per l'alienazione e/o la razionalizzazione delle partecipazioni per come esplicitato nelle schede di rilevazione per ogni singola partecipata, allegate alla presente deliberazione;
- Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata razionalizzazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art.21 del "Decreto correttivo", il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione e/o razionalizzazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che ogni misura deve essere comunque adottata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- Ritenuto, pertanto, di dover congruamente procedere al mantenimento, all'alienazione e/o alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente per le motivazioni esplicitate nelle schede di rilevazione riferite a ciascuna società partecipata;
- Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti successivamente predispongano le procedure amministrative più adeguate per adottare le misure concernenti ciascuna partecipazione in conformità a quanto contenuto nella presente deliberazione e secondo i tempi indicati dalla normativa in materia;
- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed approvato con decreto sindacale n. 1 del 31/3/2015;
- Vista altresì la relazione sui risultati conseguiti dal citato piano approvata con decreto sindacale n.1 del 31/3/2016;
- Considerato che la presente revisione, ai sensi dell'art.24, comma 2, del T.U.S.P., costituisce aggiornamento degli atti adottati nell'ambito del predetto processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente;
- Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n.175/2016;
- Visto il parere n.54/2017 della Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna in ordine al dato relativo al "fatturato" di cui all'art.20, comma 2, lett. d) del T.U.S.P.;
- Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel);

- Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n. 3), del D. Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 110 del 11/11/2017 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- Rilevato che in data 13/11/2017, la competente Commissione Consiliare permanente ha redatto verbale n. 75 ad oggetto la presente proposta di deliberazione, conservata agli atti d'ufficio;

Sentita la relazione dell'Assessore Proto;

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Procopio il quale dichiara di astenersi;

Sentito l'intervento del Consigliere Megna Mario;

Sentito il Presidente il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;

Con voti favorevoli n. 16 del Sindaco Pugliese e dei Consiglieri (Carcea, Cavallo, De Franco, Devona, Familiari, Gaetano, Galdieri, Laratta, Marullo, Mauro, Mazza, Megna Maria Rita, Mercurio, Pagliaroli e Pucci;

Astenuti n. 6 dei Consiglieri: Ambrosio, Fiorino, Flotta, Galea, Megna Mario e Procopio;

Espresi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Crotone alla data del 23 settembre 2016 ai fini della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.), accertandole per come indicato nelle schede di rilevazione, riferite a ciascuna partecipazione detenuta, compilate ai sensi del modello standard per la revisione approvato dalla Corte dei Conti- Sezione Autonomie con delibera n.19/2017, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 3) Di mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate:

| Denominazione | Motivazione della scelta |
|---|--|
| Akrea S.p.A. | <p>Trattasi di società in house strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).</p> <p>Si rileva, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); • la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c); • la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies). |
| CONGESI- Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese | Trattasi di Consorzio costituito ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel) per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>dell'Ente (art. 4, comma 1). La società non svolge attività analoghe a quelle di altre partecipate, ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, ha un fatturato, riferito all'esercizio 2016, pari ad euro 7.594.274,00 ed ha chiuso l'esercizio 2016 con un utile pari ad euro 938,00.</p> |
| <p>Crotone Sviluppo s.c.p.a.</p> | <p>Le decisioni del Consiglio Comunale vanno motivate in considerazione del mutato quadro societario anche in considerazione che per lo stesso legislatore (art.24, comma 2, D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.) la "ricognizione straordinaria" costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione previsto dalla Legge 190/2014.</p> <p>Alla <u>data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP)</u> la partecipata non rientrava nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.</p> <p>Si rileva inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); • la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c); • la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies); <p>Alla luce della verifica dei requisiti di legge la presente partecipazione non dovrebbe essere mantenuta.</p> <p><u>Tuttavia, la situazione evidenziata risulta ad oggi aggiornata:</u></p> <p>con deliberazione di C.C. n. 186 del 30/12/2016 il Comune di Crotone ha infatti interamente acquisito il capitale sociale della "Crotone Sviluppo S.c.p.A" procedendo contestualmente alla trasformazione della stessa in società "in house providing", con partecipazione a totale capitale pubblico interamente detenuta dallo stesso ente.</p> <p>L'acquisizione della società è avvenuta in quanto il Comune di Crotone ha ravvisato la necessità di dare attuazione alle strategie di sviluppo comunali mediante l'utilizzo dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2014-2020, dotandosi di una "Unità operativa" deputata ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, da affiancare alle professionalità interne all'Amministrazione comunale al fine di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'attuazione delle strategie di sviluppo individuate dalla stessa Amministrazione.</p> <p>In tale ambito, Crotone Sviluppo S.c.p.A è stata ritenuta unica agenzia di sviluppo locale in grado di candidarsi per assolvere i compiti esplicitati dalla Regione Calabria che nel Documento di Valutazione Strategica della Programmazione 2014-2020 suggerisce ai Comuni la strutturazione di Unità operative "dedicate" ai finanziamenti comunitari, con specifiche competenze da coprire finanziariamente con fondi di assistenza tecnica per sopperire alle specificità richieste dall'Unione Europea e che, in particolare, per le nuove forme di investimenti territoriali integrati (ITI), individua nuovi</p> |

modelli di "governance" che implicano l'esistenza di strutture operative ed amministrative mirate alla programmazione comunitaria.

La citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 186/2016, inviata e sottoposta unitamente ad apposita Relazione Istruttoria alla sezione della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha attestato che (*si riporta testualmente*):

- ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 16 del D.Lgs. n.175/2016 la finalità della "Crotone Sviluppo S.p.A in house providing" è quella di gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Crotone in regime di affidamento diretto;
- l'acquisizione dell'intero capitale sociale è fondamentale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali: dare attuazione alle strategie di sviluppo comunali mediante l'utilizzo dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2014-2020.

La scelta ha naturalmente la sua convenienza economica sia:

- sul piano dell'acquisizione delle quote, che avviene con modesto esborso di denaro;
- che in termini operativi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa: una gestione diretta dei servizi è ostacolata dalla mancanza nell'organico comunale di professionalità con know-how specifico in materia di pianificazione, progettazione, rendicontazione e monitoraggio di progetti e programmi a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; il ricorso a ripetute procedure di evidenza pubblica per il reperimento di expertise qualificate sarebbe antieconomico in termini di tempi, mezzi, e risorse da impegnare;
- che sul piano della sostenibilità finanziaria poiché i compensi per gli affidamenti diretti, laddove possibile, saranno a carico di apposite misure di assistenza tecnica.

In merito inoltre alle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, si fa presente che risultano rispettati tutti i requisiti in quanto:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui alle lettere a) b) d) e) del comma 2 dell'art. 4. Trattandosi di società in house non è previsto nell'oggetto sociale il punto c) del comma 2 dell'art. 4 del D. lgs. 175/2016;
- la società ha 5 dipendenti ed un amministratore unico;
- l'ente comunale non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Crotone Sviluppo o da enti pubblici strumentali;
- la società CROTONE SVILUPPO SPA in house providing del Comune di Crotone è stata costituita il 22/03/2017 per trasformazione della Crotone Sviluppo

| | |
|--|--|
| | <p>ScpA.</p> <ul style="list-style-type: none"> – fatturato della Crotone Sviluppo S.c.p.A nel triennio 2014-2016 è così distribuito e rispetta comunque il fatturato medio minimo di € 500.000,00: <ul style="list-style-type: none"> – esercizio 2014: fatturato € 649.583,76 – esercizio 2015: fatturato € 636.280,26 – esercizio 2016: fatturato € 468.781,24 – la partecipazione nella società è finalizzata alla gestione di un servizio d'interesse generale strettamente correlato al perseguimento dei fini istituzionali; – la Crotone Sviluppo S.c.p.A non ha prodotto risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti; – non si ravvisa necessità di aggregazione della società con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. <p>Si ritiene, pertanto, nell'ambito del presente piano di aggiornamento, di dovere mantenere la partecipazione nella considerazione che sia indispensabile assumere <u>criteri interpretativi equilibrati ed uniformi</u> al fine di prevenire il duplice rischio di una condotta censurabile sul piano contabile oppure <u>rinunciataria sotto il profilo del miglioramento dei servizi, indicando nella "razionalizzazione delle partecipate" un momento di crescita</u> per i servizi ed un'occasione per superare gli eventuali squilibri e ripartire in modo efficace ed efficiente. In tale ottica il Consiglio Comunale "impegna" la Giunta Comunale a porre in essere ogni attività che consenta la migliore prosecuzione dell'attività.</p> |
|--|--|

4) Di individuare, per le ragioni di seguito indicate, le partecipazioni societarie per le quali risulta necessario lo scioglimento mediante messa in liquidazione con i tempi e modi indicati nelle singole schede di rilevazione riferite a ciascuna partecipazione:

| | |
|---------------------------------|--|
| <p>Marina di Crotone S.p.A.</p> | <p>I dati societari, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), confrontati alle prescrizioni normative ivi contenute, evidenziano che la partecipata non rientra nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.</p> <p>Sempre riguardo alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), si rileva, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); – la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c); – la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies); – la società evidenzia perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti. <p>Alla luce della verifica dei requisiti di legge si ritiene che <u>la presente partecipazione non può essere mantenuta e che si debba pertanto procedere allo scioglimento della società</u></p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------|---|
| | <u>mediante messa in liquidazione.</u> L'analisi eseguita al fine del rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.175/2016 prescinde dall'interlocuzione in essere tra la "Marina di Crotona SpA" e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, finalizzata all'ottenimento della concessione demaniale di parte del bacino portuale per un periodo di trenta anni. Pertanto, in caso di conclusione dell'iter di concessione prima del termine della fase di scioglimento della società, ci si riserva di eseguire nuove valutazioni sulla base del mutato contesto. |
| Sagas S.p.A. | I dati societari, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), confrontati alle prescrizioni normative ivi contenute, evidenziano che la partecipata non rientra nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP. Alla luce della verifica dei requisiti di legge si ritiene che <u>la presente partecipazione non può essere mantenuta e che si debba pertanto procedere allo scioglimento della società mediante messa in liquidazione.</u> |

5) Di individuare, per le ragioni di seguito indicate, le partecipazioni societarie per le quali risulta necessario lo scioglimento, a completamento di procedure di liquidazione già in corso, con i tempi e modi indicati nelle singole schede di rilevazione riferite a ciascuna partecipazione:

| Denominazione | Motivazione della scelta |
|--|--|
| Aeroporto S.Anna S.p.A. | La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Crotona n.7/2015, rep.66/2015 del 15/4/2015. L'esercizio provvisorio di cui alla stessa Sentenza è stato deliberato fino alla data ultima del 31/10/2016. |
| Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione | Società cancellata dal Registro delle Imprese dal 24 febbraio 2017. |
| Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione | Società che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). La società è stata inoltre posta in liquidazione per come disposto dalla deliberazione della Giunta della Regione Calabria n.89 del 31 marzo 2015 e deliberato dall'Assemblea dei soci del 16/6/2015. Analizzata la situazione riferita alla partecipazione, si ritiene, pertanto, di dover procedere allo scioglimento della società, a completamento della procedura di liquidazione in corso, entro un anno dall'approvazione della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP). |
| Stu Stazione S.p.A. in liquidazione | La società, pur non svolgendo attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c), non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1), né rispetta i limiti di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016. Il numero degli amministratori della società è infatti superiore a quello |

| | |
|--|--|
| | <p>dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) e nel triennio precedente, la partecipata non ha conseguito un fatturato medio superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, comma 2, lettera d).</p> <p>La società, come sopra evidenziato, è tuttora interessata da una procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento.</p> <p>Tutto quanto sopra descritto non giustifica un mantenimento della presente partecipazione ed impone, altresì, lo scioglimento della società, a completamento della procedura di liquidazione in corso, entro un anno dall'approvazione della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP).</p> |
|--|--|

6) Di procedere, altresì, all'alienazione, nella forma della cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) delle partecipazioni societarie per le motivazioni di seguito indicate dando altresì atto che i previsti atti di alienazione dovranno essere adottati entro un anno dall'approvazione della presente deliberazione:

| Denominazione | Motivazione della scelta |
|--|--|
| Cultura & Innovazione s.c.a.r.l. | <p>Trattasi di società che non produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).</p> <p>Analizzata la situazione riferita alla partecipazione, presso atto che la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c), si ritiene, tuttavia, di non doverla mantenere e di procedere pertanto alla cessione della presente partecipazione.</p> <p>La scelta è ulteriormente suffragata dal fatto che il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) e che la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).</p> <p>L'alienazione della presente partecipazione avviene in aggiornamento rispetto a quanto precedentemente indicato nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi della Legge n.190/2014 nell'ambito del quale si era stabilito di mantenerla nell'ottica di un presumibile sviluppo dell'attività societaria che non risulta ad oggi avvenuto.</p> |
| PST KR - Parco Scientifico Tecnologico | <p>La società, nella quale l'ente detiene una partecipazione di esigua entità, non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).</p> <p>Analizzata la situazione riferita alla partecipazione, si ritiene, pertanto, di doverla dismettere in concordanza a quanto già stabilito con il piano di razionalizzazione di cui alle Legge n.190/2014 approvato con Decreto Sindacale n.1 del 31/3/2015.</p> <p>La scelta è suffragata dal fatto che pur non svolgendo attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c), il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) e nel triennio precedente la stessa partecipata non ha conseguito un fatturato medio superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).</p> |

7) Di incaricare gli uffici comunali competenti alla predisposizione degli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto disposto con il presente atto;



Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e/o razionalizzare.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr.114 del 6.12.2017

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:Favorevole.

Crotona lì, 30-10-2017

p. Il dirigente

F.to - Dott. Francesco Giuseppe Piscitelli -



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio comunale

Parere contabile

Copia

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e/o razionalizzare.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr.114 del 6.12.2017

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotone lì, 30-10-2017

p. Il dirigente del Settore finanziario
F.to - Dott. Francesco Giuseppe Piscitelli -

| | | |
|----------------------|-------------|-----------------------|
| IL PRESIDENTE | F.to | <i>SERAFINO MAURO</i> |
|----------------------|-------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| Il Segretario Generale | F.to | <i>PASQUALE MONEA</i> |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi, **15.12.2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Il dipendente incaricato

F.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotone, lì

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 15.12.2017

Il dipendente incaricato
Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
F.to Il Funzionario Graziella Zurzolo